

# LA NOMINA DEL CONSULENTE ADR DIVENTA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI SPEDITORI

**Entro il 31 Dicembre 2022** tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. avranno l'obbligo di nominare un **Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose**.

L'obbligo vale anche per le aziende che effettuano **spedizioni** e trasporti occasionali di piccoli quantitativi di merci e/o rifiuti pericolosi.

L'obbligo di nomina del Consulente è identificato nella Sezione 1.8.3 A.D.R.:

## **1.8.3 Consulente per la sicurezza**

1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta la **spedizione** o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

1.8.3.2 Le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:

le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 e al 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

### 1.6.1.44

Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza **entro il 31 dicembre 2022**.

Il termine "**Spedizione**" in 1.8.3.1 A.D.R. è stato introdotto dall'edizione 2019 dell'Accordo. Tale termine non era incluso nelle precedenti edizioni. L'obbligo di **nomina del Consulente** per lo "Speditore" è stato dunque introdotto dall'A.D.R. 2019. Considerato l'impatto della nuova disposizione, il legislatore ha previsto quattro anni di periodo transitorio, pertanto, l'obbligo di nomina - come si legge nella misura transitoria del 1.6.1.44 - scatta formalmente dal 1 Gennaio 2023

## **LE ESENZIONI DELLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR APPLICABILI IN ITALIA**

Le esenzioni in territorio italiano- previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 - si applicano solo alle imprese che ricoprono i ruoli di "Trasportatore", "Caricatore" e "Scaricatore" e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti. L'autorità competente Italiana **non prevede esenzioni** applicabili al ruolo dello "Speditore" di merci/rifiuti pericolosi.

**Cester&Figli è a disposizione per fornire ulteriori informazioni a riguardo.**